



## IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:

Dott. Marco	CONTU	Presidente
Dott. Riccardo	MASSERA	Giudice rel.
Dott. Chiara	AYTANO	Giudice

a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel reclamo iscritto al n. 718/12 R.G. proposto

DA

ABBANO S.P.A. (C.F. 02934390929), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Palitta, con domicilio eletto in Olbia, via Roma 76, presso il suo studio;

– Reclamante –

CONTRO

CHAIZE DOMINIC ROGER (C.F. CHZ DNC 56L01 Z1140), BULCIOLU GIOVANNI DOMENICO (C.F. BLC GNN 62H08 E425G), IZZO ALESSANDRO (C.F. ZZI LSN 61M30 H501F), COMBY TITZÈ CRISTIANE (C.F. TTZ CRS 38T56 Z133M) e JAUQUES ALAIN MICHEL (C.F. JQS LMC 63D10 Z133M), rappresentati e difesi dall'avv. Redenta Enne, con domicilio eletto in La Maddalena, via C. Battisti 2, presso il suo studio;

– Reclamati –

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza del 10.8.2012 il G.D. ha accolto il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. proposto dagli odierni reclamati e per l'effetto ha ordinato alla Abbanoa di ripristinare la fornitura idrica in loro favore.

In causa è pacifico che la fornitura idrica a servizio delle abitazioni dei ricorrenti avveniva – sia pure in virtù di contratti da loro stipulati con il Comune di La Maddalena – come “sub-derivazione” dell’utenza già intestata alla U.S. Navy, utenza che mediante una conduttura privata non gestita né dal Comune prima né da Abbanoa poi forniva acqua ad un intero villaggio (denominato “Villaggio Trinità”) costituito da oltre 150 abitazioni tra cui quelle dei ricorrenti. L’utenza “principale” fu disattivata su richiesta della stessa U.S. Navy il 30.9.2007 e subito dopo abusivamente riattivata; nel dicembre 2011 la Abbanoa verificò l’abusiva riattivazione dell’utenza cessata, che aveva comportato consumi per 80.000 mc e per un costo di € 101.865,84, e rimosse il contatore così interrompendo l’erogazione dell’acqua all’intero villaggio. Altrettanto pacifico è che le schede anagrafiche delle “sub-utenze” non furono trasmesse dal Comune ad Abbanoa al momento del passaggio delle consegne, avvenuto nel 2006; tanto che da quell’epoca i ricorrenti non ricevettero più alcuna richiesta di pagamento per i consumi idrici.

Ne consegue che effettivamente, come allegato dalla reclamante, essa non è tenuta ad erogare acqua in favore di “sub-utenze” posizionate lungo una rete idrica privata; dunque, delle due l’una: o i ricorrenti – unitamente ai proprietari delle altre 150 unità abitative, analogamente a quanto avviene per le utenze condominiali – subentrano nell’utenza originariamente intestata alla U.S. Navy (previo pagamento, secondo le previsioni del Regolamento del SII, dei consumi da loro stessi effettuati successivamente alla disdetta del contratto da parte dell’intestatario), oppure sarà necessario realizzare una nuova rete idrica pubblica (o comunque cedere al gestore quella privata) in modo da consentire la fornitura d’acqua “a bordo lotto” a ciascuno degli

immobili ubicati nel Villaggio Trinità mediante la stipula di singoli contratti di somministrazione e il posizionamento di contatori individuali (ed esula dal presente procedimento accertare chi debba sostenere i costi di realizzazione della nuova rete).


L'ordinanza reclamata deve pertanto essere revocata. La peculiarità della vicenda costituisce tuttavia motivo di compensazione delle spese della doppia fase di giudizio.

P.Q.M.


- 1) Revoca l'ordinanza reclamata;
- 2) Spese della doppia fase compensate.

Tempio Pausania, 5 novembre 2012.

Il Giudice est.



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

28/11/12

IL CANCELLIERE

(Prof.ssa Maria Domenica LAI)

